ACR -

45811/12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 23 NOV 2012

IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

composta da

dott. Ciro Petti Presidente

dott. Enzo Iannelli

dott. Giuliano Casucci

dott. Domenico Gentile

dott. Domenico Gallo Relatore

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 1949/2012

CC 13/11/2012

R.G.N. 10489/2012

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Di Rosa Daniele, nato a Monza il 13/1/1979

avverso l'ordinanza 24/1/2012 della Corte d'appello di Milano IV sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, *illeggibile*, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/1/2012, la Corte di appello di Milano, dichiarava inammissibile, per non specificità dei motivi, l'appello proposto da Di Rosa Daniele avverso la sentenza 19/5/2006 del Tribunale di Monza che lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed €.500,00 di multa per il reato di ricettazione

19

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso Di Rosa Daniele, contestando che l'appello proposto fosse privo del requisito della specificità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato

2. In punto di diritto, secondo l'insegnamento di questa Corte, occorre premettere che per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13261 del 06/02/2003 Ud. (dep. 25/03/2003) Rv. 227195).

3. Nel caso di specie l'atto di appello ha individuato il "punto" da devolvere alla cognizione del giudice d'appello che riguarda gli esiti delle intercettazioni telefoniche, di cui l'appellante contesta l'interpretazione fornita dal Tribunale ed ha indicato i motivi di dissenso rispetto alla lettura delle intercettazioni effettuata dal giudice di prime cure. L'appello, pertanto, non può essere considerato inammissibile. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso, il 13 novembre 2012

Il Consigliere estensore
(dr. Domenico Gallo)

Il Presidente
(dr. Ciro Petti)